



DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA
PROGRAMMAZIONE SOCIALE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riguardo all'articolo 3-*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- VISTO** l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze";
- VISTO** l'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;
- VISTO** l'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;
- VISTI** i documenti di conclusione positiva delle Conferenze dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, uniti alle note n. 4410 del 7 giugno 2017 e n. 11019 del 29 ottobre 2018, comprensive della certificazione INPS validata dalle medesime



DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA
PROGRAMMAZIONE SOCIALE

IL DIRETTORE GENERALE

Conferenze, con cui è stato accertato l'importo delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 109, della legge n. 228 del 2012, pari, complessivamente, per l'anno 2019, a 23,2 milioni di euro, per l'anno 2020 a 21 milioni di euro e per l'anno 2021 a 18,9 milioni di euro;

- VISTO** in particolare, l'articolo 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, laddove dispone che, in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del medesimo Fondo per il 2016, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022" e, in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", una disponibilità, in termini di competenza, per l'anno 2020, pari a 621 milioni di euro, per l'anno 2021, pari a 568,9 milioni di euro, per l'anno 2022 pari a 567.000 milioni di euro;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio a favore del Fondo per le non autosufficienze annualità 2020 e, in particolare, l'articolo 1, comma 331, in base al quale lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che in sede di predisposizione della sezione II, incrementa il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 a titolo di incremento della legislazione vigente e in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", una disponibilità per l'anno 2021, pari a 668,9 milioni di euro;
- VISTO** l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010), che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30



DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA
PROGRAMMAZIONE SOCIALE

IL DIRETTORE GENERALE

novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 recante *Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, 26 settembre 2016, concernente il Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà che, all'articolo 21, istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera c), che prevede che la Rete elabori un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il comma 7, che prevede che il medesimo Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, che istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2020 al n. 25 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.28 - del 4 febbraio 2020 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e sono state ripartite le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2019-2021;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, il comma 1 dell'articolo 89, che prevede che *Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del*



DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA
PROGRAMMAZIONE SOCIALE

IL DIRETTORE GENERALE

(...)Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (...) la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

VISTO Il decreto direttoriale n. 37 del 23 marzo 2020, con il quale sono state ripartite le risorse integrative di cui all'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio a favore del Fondo per le non autosufficienze annualità 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2021 al n. 202 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 31 del 6 febbraio 2021, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e preso atto che la necessità di ricorso a tale strumento normativo è derivata dalle ulteriori finalità previste per detti fondi aggiuntivi dalla norma in parola;

CONSIDERATA la necessità di ripartire le risorse finanziarie ulteriori, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dell'incremento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006 previsto nella richiamata legge n. 178/2020 e assegnate al capitolo di spesa 3538 del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2021, e che per tali risorse la norma non individua specifiche destinazioni diverse rispetto al quelle già previste dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che stabilisce che *"eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 del "Fondo per le non autosufficienze" saranno ripartite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra le Regioni secondo le quote percentuali di cui alla colonna (A) della Tabella 1"*;



DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA
PROGRAMMAZIONE SOCIALE

IL DIRETTORE GENERALE

- RITENUTO** conseguentemente, di dovere adottare i medesimi criteri di riparto individuati dall'art. 1, co. 2, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, e confermati dall'art.2, co. 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 e secondo le percentuali riportate nel presente Decreto nella colonna A della allegata Tabella 1;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017 n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" e, in particolare, l'articolo 22, comma 1, con cui è stata istituita la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Dott. Angelo Marano;
- TENUTO CONTO** che non esiste margine discrezionale né nella definizione della somma né della sua ripartizione alle singole regioni;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto incremento risorse del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2021)

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, le ulteriori risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2021 ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 100 milioni di euro, sono destinate alle Regioni secondo i criteri di riparto individuati dall'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, confermati dal citato DPCM 21 novembre 2019, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021, e secondo le quote percentuali ivi riportate.
2. Le ulteriori risorse ripartite alle regioni per l'anno 2021 sono indicate rispettivamente nella colonna (B) della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto



DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA
PROGRAMMAZIONE SOCIALE

IL DIRETTORE GENERALE

3. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse, secondo le modalità di cui all'Allegato C dello stesso DPCM.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 le Regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'articolo 3, del D.M. 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo e alla pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it

Roma, lì

Angelo Marano



DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA
PROGRAMMAZIONE SOCIALE

IL DIRETTORE GENERALE

Tabella 1

REGIONI	Colonna A Quota (%)	Colonna B Quota Integrativa 2021	Colonna C Risorse Totali* 2021
ABRUZZO	2,39	2.390.000,00 €	15.986.710,00 €
BASILICATA	1,08	1.080.000,00 €	7.224.120,00 €
CALABRIA	3,47	3.470.000,00 €	23.210.830,00 €
CAMPANIA	8,46	8.460.000,00 €	56.588.940,00 €
EMILIA ROMAGNA	7,82	7.820.000,00 €	52.307.980,00 €
FRIULI VG	2,33	2.330.000,00 €	15.585.370,00 €
LAZIO	9,12	9.120.000,00 €	61.003.680,00 €
LIGURIA	3,34	3.340.000,00 €	22.341.260,00 €
LOMBARDIA	15,91	15.910.000,00 €	106.421.990,00 €
MARCHE	2,84	2.840.000,00 €	18.996.760,00 €
MOLISE	0,66	660.000,00 €	4.414.740,00 €
PIEMONTE	8,00	8.000.000,00 €	53.512.000,00 €
PUGLIA	6,60	6.600.000,00 €	44.147.400,00 €
SARDEGNA	2,86	2.860.000,00 €	19.130.540,00 €
SICILIA	8,21	8.210.000,00 €	54.916.690,00 €
TOSCANA	7,00	7.000.000,00 €	46.823.000,00 €
UMBRIA	1,72	1.720.000,00 €	11.505.080,00 €
VALLE D'AOSTA	0,25	250.000,00 €	1.672.250,00 €
VENETO	7,94	7.940.000,00 €	53.110.660,00 €
Totale	100,00	100.000.000,00 €	668.900.000,00 €

- Le risorse riportate sono risultanti dalla somma delle risorse attribuite al FNA ex DPCM 21 novembre 2019 e delle risorse integrative per l'anno 2021 ex legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio per l'anno 2021.